



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA
00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-36858554-Fax-0623326645
www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

C.U. n.3

Roma, 14 marzo 2013

LA COMMISSIONE APPELLO FEDERALE

si è riunita in data 14 marzo 2013 alle ore 13:00 presso la sede della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, Viale Tiziano 74 - Roma, composta dagli avvocati:

Avv. Enrico VALENTINI

Presidente - Relatore

Avv. Goffredo BARBANTINI

Componente

Avv. Rocco QUARTUCCIO

Componente

per discutere in ordine al ricorso presentato dalla A.S.D. Amatori Sporting Lodi avverso il C.U. 37 del 27 febbraio 2013 con il quale veniva comminata la squalifica di due giornate ed € 150,00 di ammenda all'atleta ILLUZZI DOMENICO poiché *“espulso definitivamente in quanto, con la pallina non a distanza di gioco, colpiva volontariamente con un braccio il petto di un giocatore avversario facendolo cadere a terra”*.

MOTIVI

Il ricorso sostanzialmente si fonda sull'assunto secondo cui la sanzione irrogata sarebbe eccessiva in relazione al comportamento tenuto dall'Illuzzi che, al di là di essere stato, fino ad oggi, immune da squalifiche e da provvedimenti disciplinari non avrebbe commesso un'infrazione tanto grave da meritare due giornate di squalifica ed €150,00 di ammenda.

Ritiene quindi la Società ricorrente che vi sia stata un'interpretazione oltremodo punitiva del comportamento dell'atleta da meritare una sua mitigazione.

Appare a questa Commissione che il ricorso non meriti accoglimento.

Il comportamento dell'atleta è da considerarsi giustamente punito con la sanzione delle due giornate di squalifica e della conseguenziale sanzione pecuniaria. Dalla lettura del referto arbitrale, che va ricordato è prova principale nel procedimento de quo, emerge in tutta evidenza il comportamento antisportivo dell'atleta, comportamento di per sé non negato nella sua dinamica da parte della stessa Società ricorrente.

La valutazione dell'elemento psicologico (volontarietà del gesto), effettuata dal direttore di gara e recepita poi dal Giudice Sportivo, è elemento discrezionale che in questa sede non si ritiene di censurare.

P.Q.M.

la C.A.F. respinge il ricorso presentato.

Dispone altresì l'incameramento della tassa di ricorso versata.

Motivazione contestuale.

F.to Avv. Enrico Valentini

F.to Avv. Goffredo Barbantini

F.to Avv. Rocco Quartuccio